

# **TI\_GERICHTE 60.2023.20 vom 3. April 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-04-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2023.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.20)

FR: TI\_GERICHTE 60.2023.20 du 3 avril 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2023.20 del 3 aprile 2023

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza intesa all'estromissione dagli atti di registrazioni ritenute illecite. prove raccolte da privati

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il gravame 30/31.1.2023 contro l'acquisizione agli atti dell'inc. MP 2023.326 delle registrazioni prodotte da PI 1 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP) e, concernendo esso l'acquisizione, ovvero la non estromissione, di un mezzo di prova asseritamente inutilizzabile, di principio anche proponibile (DTF 143 IV 475 consid. 2.).

### **E. 1.3**

Il reclamante, imputato secondo l'art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP all'impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto all'estromissione dagli atti delle registrazioni siccome direttamente toccato dal fatto che esse sono all'incanto: si trova infatti confrontato con prove che a suo giudizio sarebbero inutilizzabili e che, se utilizzate, avrebbero un effetto diretto sulla sua posizione giuridica (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.).

### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa è pertanto, in queste circostanze, ricevibile.

## **E. 2**

. 2.1. Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B\_82/2018 del 25.9.2018 consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all'imputato) [decisione TF 6B\_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] ( StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, 3. ed., art. 139 CPP n. 1). Le autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che traggono dall'intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono limitate da un *numerus clausus* (decisione TF 6B\_393/2022 del 17.5.2022 consid. 3.2.3.; messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 2. ed., art. 139 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1) – fondandosi non su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento che si sono personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1039; decisione TF 6B\_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l'assenza di una gerarchia dei mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n. 27; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).

### **E. 2.2.1**

Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell'art. 140 CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del CPP medesimo. Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati (art. 141 cpv. 2 CPP). Secondo l'art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono essere distinte dalle semplici prescrizioni d'ordine, la cui violazione non incide sull'utilizzabilità delle prove. Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il cpv. 2 non possono essere utilizzate (art. 141 cpv. 4 CPP). I documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento penale è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).

### **E. 2.2.2**

L'art. 141 CPP disciplina l'(in-)utilizzabilità delle prove acquisite illecitamente dalle autorità penali. L'(in-)utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti da privati non è regolata dal CPP (DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40a; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 141 CPP n. 3). Qualora i privati (autonomamente) raccolgano prove lecitamente (ovvero in ossequio alle norme vigenti, comprese quelle in materia di LPD), esse possono di principio essere utilizzate dalle autorità penali (BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40c). Per quanto riguarda l'utilizzo di prove raccolte dai privati in maniera illecita, l'Alta Corte ha stabilito che i mezzi di prova ottenuti illegalmente sono ammissibili soltanto se l'autorità penale avesse potuto raccogliergli legalmente (“*hypothetische rechtmässige Erreichbarkeit*”) e, cumulativamente, se la ponderazione degli interessi contrapposti permetta di concludere a favore di una loro ammissione, ovvero se l'interesse dello Stato e/o del privato all'accertamento della verità materiale prevale su quello dell'imputato a salvaguardare la sua personalità (decisione TF 6B\_1133/2021 dell'1.2.2023 consid. 2.3.1.; DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40a / 43; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 141 CPP n. 3). Non c'è dunque di principio un divieto di utilizzabilità di prove raccolte da persone private, anche nell'ipotesi in cui esse fossero state acquisite tramite un reato

(decisione TF 1B\_234/2018 del 27.7.2018 consid. 3.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40c; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141 CPP n. 8). La questione a sapere se le autorità penali avessero potuto raccogliere le prove legalmente dipende, di principio, dall'esistenza – nel momento in discussione – di un sospetto di reato che avrebbe legittimato l'assunzione delle prove. Determinante è pertanto la questione a sapere se i mezzi di prova avessero potuto essere acquisiti dalle autorità penali se fosse stato loro noto un sospetto di reato (decisione TF 6B\_911/2017 del 27.4.2018 consid. 1.2.2.). Per quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti, si devono confrontare l'interesse pubblico alla ricerca della verità e l'interesse privato all'inutilizzabilità delle prove: più grave è il reato da chiarire, più prevale l'interesse pubblico alla ricerca della verità (decisione TF 6B\_1133/2021 dell'1.2.2023 consid. 2.3.1.).

### **E. 2.3**

Secondo la giurisprudenza la decisione definitiva sull'utilizzabilità delle prove giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell'apprezzamento (decisione TF 1B\_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano immediatamente restituiti oppure distrutti (per esempio ex art. 248, 271 cpv. 3, 277, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz'altro l'illegalità del mezzo di prova (decisione TF 1B\_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.). Simili circostanze possono essere ammesse soltanto se l'interessato fa valere un interesse giuridicamente protetto particolarmente importante all'immediata constatazione dell'inutilizzabilità delle prove (decisione TF 1B\_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 141 IV 284 consid. 2.3.). In questo caso la giurisdizione di reclamo può decidere già nella procedura preliminare sull'utilizzabilità dei mezzi di prova e sulla loro estromissione dagli atti qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).

### **E. 3**

. 3.1. Con decreto 20.1.2023 il procuratore pubblico ha respinto l'istanza di RE 1 intesa all'estromissione delle registrazioni dagli atti del procedimento promosso a suo carico.

### **E. 3.2**

Il reclamante censura la decisione del magistrato inquirente.

#### **E. 3.3.1**

I mezzi di prova contestati sono stati assunti autonomamente da PI 1, ovvero da un privato. Deve perciò essere esaminato se essi siano stati raccolti legittimamente, ovvero nel rispetto delle norme e se – in caso contrario – siano comunque utilizzabili.

#### **E. 3.3.2**

Si è detto che solo qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere determinata chiaramente già nella fase dell'istruzione, l'autorità di reclamo le estromette dagli atti del procedimento penale.

#### **E. 3.3.2.1**

Dagli atti risulta anzitutto che il 24.10.2022, ore 13:41, PI 1 ha scritto all'imputato che “ (...) sappi che registro un video almeno sei informato ”. Quest'ultimo, alle ore 13:42, ha risposto “ Va benissimo! Anzi! ” (allegati al verbale 27.1.2023). Perché giustificato dal consenso dell'imputato, il video relativo a tale conversazione non ha perciò evidentemente alcun carattere di illiceità.

#### **E. 3.3.2.2**

Si deve aggiungere che l'art. 179 quater CP (che punisce la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini) non tutela la condotta privata in luogo pubblico (DTF 137 I 327 consid. 6.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., art. 179 quater CP n. 4). Per cui, per quanto le registrazioni riprendano RE 1 in luogo pubblico, esse non hanno alcuna rilevanza penale. Il reclamante medesimo ritiene del resto che, nella misura in cui le riprese video/audio riguardino avvenimenti pubblici, non siano illecite [“ Le riprese audio/video che hanno ripreso accadimenti non pubblici non possono essere poste alla base della carcerazione preventiva in considerazione del fatto che sono prove assunte illecitamente (...) .” (osservazioni di RE 1 all'istanza di carcerazione 21.1.2023 del magistrato inquirente, p. 2)].

#### **E. 3.3.2.3**

Più in generale, può in ogni caso restare irrisolta la questione a sapere se le registrazioni contestate siano illecite. Come si dirà a breve, infatti, anche nell'ipotesi in cui le registrazioni censurate fossero state effettuate illecitamente, esse – a questo stadio del procedimento – non potrebbero essere estromesse dagli atti. Si è esposto al consid. 2.2.2. che i mezzi di prova ottenuti illegalmente da privati sono ammissibili soltanto se l'autorità penale avesse potuto raccogliergli legalmente e, cumulativamente, se la ponderazione degli interessi contrapposti permetta di concludere a favore di una loro ammissione, e meglio se l'interesse dello Stato e/o del privato all'accertamento della verità materiale prevale su quello dell'imputato alla salvaguardia della sua personalità. Ora, PI 1 ha annotato in un “ diario ” (allegato alla denuncia/querela 12/13.1.2023) gli episodi di cui sarebbe stata vittima, comportamenti dell'imputato che il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua pronuncia 22.1.2023, ha ritenuto pacificamente rientrare, a livello indiziario, nello stalking (coazione). Il reato di coazione è annoverato tra i reati per cui può essere prevista la sorveglianza (art. 269/280 CPP) e, stante l'oggettiva gravità dei fatti (in considerazione, segnatamente, della frequenza degli episodi come indicati da PI 1 nel “ diario ” da lei allestito) e la loro particolarità (trattandosi spesso di episodi avvenuti in assenza di terze persone), non si può manifestamente escludere – ricordato che questa Corte deve limitare il suo esame alla questione a sapere se la non utilizzabilità delle prove censurate possa essere determinata chiaramente – che le autorità penali, se avessero conosciuto i fatti indicati nel noto “ diario ”, avrebbero potuto ordinare la sorveglianza di RE 1. Per quanto concerne il presupposto (cumulativo) della ponderazione degli interessi contrapposti, rammentato che a questo stadio del procedimento penale (quando la questione non è ancora quella inerente alla colpevolezza dell'imputato) un mezzo di prova deve essere estromesso dagli atti soltanto se è chiaro che esso sia inutilizzabile, non si può manifestamente concludere, ad un esame nei limiti di quanto può verificare questa Corte, non di merito, che prevalga l'interesse di RE 1 all'inutilizzabilità delle prove, ritenuta segnatamente la gravità dei fatti oggetto del procedimento penale, che hanno pesantemente inciso sulla quotidianità di PI 1.

#### **E. 3.4**

Le riprese audio/video, a questo stadio del procedimento, possono dunque essere mantenute agli atti, non essendo chiaramente inutilizzabili, riservato un altro giudizio della Corte di merito, alla quale non può evidentemente sostituirsi questa Corte.

**E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.